SENTENZA - 157/2025

corretta con ord. n. 34/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

Dott. Gabriele Pepe Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74380** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Bruno Sielo, nato a Napoli il 15.04.1955 ed ivi residente alla via Fracanzano n. 31, — C.F. SLIBRN55D15F839V, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Enrico Soprano e Federica Esposito, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Melisurgo, 4;

Claudio Ragosta, nato a Napoli il 15.04.1954 ed ivi residente alla via Torrione S. Martino n. 43 — C.F. RGSCLD54D15F839R, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Riccrdo Satta Flores e Cristiana Lojodice, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Niola Fornello, 16/c;

Gennaro Attanasio, nato a Napoli il 19.07.1967 e residente in Giugliano, alla via Flavio Gioia n. 9, — C.F. TTNGNR67L19F839K, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Felice Laudadio e Roberto De Masi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla P.zza Matteotti, 7;

Enrico Aversano, nato a Napoli il 06.04.1957 ed ivi residente alla via Salvator Rosa n. 321, — C.F. VRSNRC57D06F839W, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Manzi, presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla via Alberico II, 33;

Nunzio Quinto, nato a Napoli il 16.01.1957 ed ivi residente alla via Miracoli n. 316, — C.F. QNTNNZ57A16F839U, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Perego, Luisa Andreoli e Marialuisa Corti, presso il cui studio è elett.te dom.to in Lecco, al Corso Matteotti n. 5/B;

Uditi, all'udienza del 5/12/2024, il Sostituto Procuratore Generale Michele Ferrante, le difese dei convenuti, e con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Polese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 21/6/2024 la Procura Regionale presso la Sezione Campania esponeva che, in data 26/6/2020, aveva appreso da notizie di stampa dell'avvenuta verificazione, presso la farmacia dell'Ospedale S. Paolo di Napoli, di un furto di farmaci per un valore complessivo di euro 63.667,95; il furto era stato perpetrato, nella notte tra il 17 ed il 18 giugno 2020, ad opera di ignoti che, mediante effrazione di una piccola finestra della farmacia, non adeguatamente messa in sicurezza, si erano introdotti nel locale in cui i farmaci erano custoditi.

In particolare, quanto alle condizioni di sicurezza dei locali adibiti a farmacia presidiale ove erano custoditi i farmaci trafugati, la direzione sanitaria del P.O. San Paolo, con la nota n. 217139 del 30/09/2020 relazionava quanto segue: "[…] i locali della Farmacia sono allocati al Piano Terra del nosocomio in epigrafe e l'accesso ad essi è garantito da una porta d'ingresso chiusa a chiave, posta sul corridoio principale ove sono ubicati gli

ascensori che portano alle UU.OO., negli immediati pressi della postazione delle Guardie Giurate. Altro accesso possibile è rappresentato da una porta finestra, posta sul retro della Farmacia, adiacente ad alcune aiuole esterne (omissis). Si precisa altresì che il furto non è avvenuto attraverso i due varchi detti, ma da una piccola finestra, risultata forzata, posta a lato del citato ingresso secondario (porta-finestra). Tali ultime due aperture, compresa quella scassinata, non disponevano all'epoca dei fatti di particolari misure di sicurezza, aldilà della presenza di persiane avvolgibili e di infissi di alluminio, tutti chiusi dall'interno. Attualmente i citati infissi metallici sono dotati di dispositivi meccanici aggiuntivi, atti a rinforzare le chiusure preesistenti"

Le indagini espletate dalla GdF, a seguito di delega del P.R., avevano consentito di ricostruire la vicenda nei seguenti termini:

- a decorrere dal 7 gennaio 2019, ossia un anno e mezzo prima del furto, si erano susseguite otto note a firma della dott.ssa De Cicco, Direttrice della Farmacia della Struttura Ospedaliera, note, tutte, volte a segnalare ai vertici dell'Ospedale la necessità di sostituire la porta di accesso alla farmacia, in quanto fragile, e di installare cancelli alla finestra ed alla porta-finestra del locale, nonché videocamere di sorveglianza alle vie d'accesso; ciò, allo scopo di mettere in sicurezza gli ambienti adibiti alla custodia dei farmaci, di rilevante valore, onde prevenire possibili furti, ed il conseguente danno erariale, essendosi spesso verificati episodi di tal fatta presso altre Aziende Ospedaliere;
- in particolare, le note erano state trasmesse al Direttore Amministrativo Enrico Aversano e al Direttore Sanitario Nunzio Quinto, nonché all'arch. Bruno Sielo e all'ing. Claudio Ragosta, entrambi susseguitesi nella carica di direttori dell'U.O.C. "Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici (P.S.M.I.I.T.)", che, in seguito a riorganizzazione aziendale interna, aveva sostituito la precedente U.O.C. denominata

"Gestione Manutenzione Immobili e Impianti" (G.M.I.I.), con lo scopo di centralizzare il personale e le attività manutentive in un'unica Unità presso l'ASL NA 1 (anziché in diverse unità distribuite tra i diversi presidi ospedalieri). Tale unità era da intendersi quella deputata a ricevere le istanze di messa in sicurezza dei locali della farmacia e a provvedervi. La nota della De Cicco del 10/9/2019, avente ad oggetto "*reitero richiesta messa in sicurezza Farmacia. Urgente*" era stata altresì girata dal PSMIIT, oltre che al Sielo ed al Ragosta, al Tecnico presidiale geom. Gennaro Attanasio, il quale era stato contestualmente incaricato con mail dell'arch. Sielo di "*verificare lo stato dei luoghi e proporre eventuali modifiche per la messa in sicurezza da effrazioni dei locali della farmacia*".

Deduceva quindi la Procura come, già in un lasso temporale di gran lunga anteriore al furto, il PSMIIT fosse stato reiteratamente allertato dalla dott.ssa De Cicco circa il rischio concreto che il furto si potesse verificare, sicché, a giudizio dell'Organo Requirente, si poteva ragionevolmente affermare che, qualora la messa in sicurezza fosse stata effettuata, soprattutto attraverso l'installazione di cancelli alle finestre, l'evento avrebbe potuto essere evitato; della situazione erano stati altresì notiziati i vertici dell'Ospedale S. Paolo.

Evidenziava quindi il P.R. che, nonostante le reiterate richieste di intervento della Direttrice, talune delle quali contrassegnate anche dall'urgenza, i soggetti tenuti a provvedere avevano trascurato di attivarsi con la dovuta diligenza e la necessaria sollecitudine, ciascuno per la parte di propria competenza, con ciò venendo meno ai doveri di servizio che, ove assolti, avrebbero evitato alla Farmacia presidiale di rimanere per oltre un anno e mezzo esposta al rischio di episodi delittuosi, poi di fatto verificatisi.

Rappresentava il Requirente, in ordine alla condotta foriera di danno erariale, come nel caso di specie fossero state disattese non solo le reiterate segnalazioni della Direttrice, ma altresì i richiami della direzione amministrativa, le indicazioni operative dei superiori gerarchici e le disposizioni organizzative interne, che avevano assegnato all'U.O.C. PSMIIT la competenza a provvedere sulle richieste di interventi manutentivi, provenienti dalle varie Direzioni del Presidio Ospedaliero.

La responsabilità per l'evento produttivo di danno erariale andava posta, a giudizio della Procura, in capo ai seguenti soggetti:

- l'arch. Sielo, Responsabile del PSMIIT fino al 27 gennaio 2020 che, già a luglio ed a settembre 2019, aveva avuto piena conoscenza delle precarie condizioni di sicurezza in cui versavano i locali della farmacia; egli era stato nuovamente investito della vicenda con due note in data 23/1/2020, con cui la Direzione aziendale aveva segnalato che "*la UOC PSMIIT da tempo è in possesso di analoghe richieste ma non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato"*, missiva cui era stata allegata la precedente richiesta di messa in sicurezza della De Cicco del 17/1/2020;

- l'ing. Ragosta, Responsabile del PSMIIT succeduto al Sielo nel febbraio 2020, ossia ancora in tempo per intervenire, cui erano state indirizzate le note della Direttrice e che, peraltro, aveva esplicitamente affermato la competenza della Struttura da lui diretta a gestire le richieste di intervento tecnico-manutentivo;

- il geometra Attanasio, Tecnico presidiale, espressamente indicato quale soggetto cui indirizzare le richieste di manutenzione dalla nota n. 1268 del 29 marzo 2019 della Direzione Sanitaria ed inoltre richiamato ai suoi doveri con mail del 12/3/2019 del Direttore Amministrativo Aversano, oltre che dal Direttore Sanitario Nunzio Quinto, con mail del 5/4/2020, avente ad oggetto *"sollecito messa in sicurezza"*;

- il dott. Aversano, Direttore Amministrativo, e il dott. Quinto, Direttore Sanitario, sia pure in misura ridotta, in quanto destinatari della maggior parte delle richieste di intervento della De Cicco, i quali -sebbene l'Aversano si fosse prodigato ad inoltrare le richieste al PSMIIT competente- non avevano tuttavia adottato, nel prosieguo ed a fronte dell'inerzia della Struttura a tanto deputata, alcun concreto provvedimento consequenziale, né avevano interessato i vertici aziendali affinché attivassero i poteri sostitutivi.

In conseguenza del furto, paventato ma non scongiurato, si era verificato un danno erariale, pari al valore dei farmaci sottratti.

Quanto all'elemento soggettivo, deduceva la Procura la sussistenza del dolo eventuale ovvero, in subordine, della colpa grave.

Tanto premesso, conveniva in giudizio i già menzionati presunti responsabili, onde sentirli condannare in solido tra loro, a titolo di dolo eventuale, al risarcimento del danno in favore della ASL NA 1, per l'importo di euro 63.667,95; in subordine, chiedeva la condanna a titolo di colpa grave, in base alle percentuali calcolate tenuto conto dell'apporto causale di ciascuno e, precisamente:

Sielo, 30%, pari a euro 19.100,38;

Ragosta, 30%, pari a euro 19.100,38;

Attanasio, 20%, pari a euro 12.733,59;

Aversano, 10%, pari a euro 6.366,79;

Quinto, 10%, pari a euro 6.366,79.

Si costituiva **l'arch. Sielo, Responsabile dell'U.O.C. PSMIIT** sino al 27 gennaio 2020, ed eccepiva l'infondatezza della pretesa azionata, atteso che: con atto aziendale n. 1 del 2/1/2018, vigente all'epoca dei fatti, era stato approvato il funzionigramma, volto alla definizione dei compiti e delle responsabilità delle singole UU.OO.CC., alla stregua del

quale la competenza per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione si radicava in capo al PSMIIT per i soli lavori superiori alla soglia comunitaria; nel caso di specie, essendo le opere al di sotto della soglia comunitaria, per essi non era competente la Struttura *de qua* ma, come dal Sielo comunicato con nota del 27/7/2018, n. 242, il Tecnico presidiale, il Tecnico reperibile aziendale, il Direttore Sanitario di Struttura e il Direttore Amministrativo di Struttura, che avrebbero dovuto accedere al servizio in convenzione appaltato alla società Zephyro; che, nella fattispecie, trovava applicazione la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008, essendo la Farmacia un locale di lavoro, all'interno del quale i lavoratori devono essere tutelati, sicché la Direzione del P.O. San Paolo avrebbe dovuto eseguire gli interventi di piccola manutenzione in aderenza alla richiamata normativa, che individua la competenza in capo al Datore di lavoro ossia, nella specie, il Direttore Sanitario; evidenziava che, nel lasso temporale interessato dalle note della dott.ssa De Cicco, il Direttore Amministrativo aveva emanato ben 71 delibere dirigenziali, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione analoghi a quelli invocati dalla De Cicco (riparazione porta tac e impianto elettrico per frigo farmacia, intervento su porte e serramenti, vetri e tinteggiatura di una stanza), sicché era evidente come la competenza andasse individuata nei Direttori, Amministrativo e Sanitario, i quali avrebbero potuto procedere o attraverso la società convenzionata Zephyro, o avvalendosi dei fondi per la sicurezza sul lavoro o, ancora, attraverso la cassa economale, competente per le spese inferiori a 500 euro; rappresentava come, a fine settembre 2019, esso Sielo avesse interessato della questione il Tecnico presidiale, geometra Attanasio, richiedendogli di procedere ad una verifica dello stato dei luoghi e *"proporre eventuali modifiche per la messa in sicurezza da effrazioni dei locali della Farmacia"*; deduceva quindi di non aver posto in essere alcuna condotta

antigiuridica e foriera di danno erariale, non essendo certo che l'evento dannoso sarebbe stato evitato laddove fossero stati realizzati i suddetti interventi manutentivi; eccepiva il difetto dell'elemento soggettivo; concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo.

Si costituiva **l'ing. Ragosta, Direttore *ad interim* del PSMIIT** in relazione all'emergenza COVID dal 3 febbraio al 10 novembre 2020, e deduceva che alcuno degli interventi richiesti dalla dott.ssa De Cicco era di competenza della U.O.C. PSMIIT e, in particolare: l'installazione di cancelli in ferro e/o porta allarmata non era eseguibile alla stregua della normativa antincendio; l'apposizione di cilindri e serrature di sicurezza alla porta di accesso ai locali della Farmacia era da considerarsi quale attività di modico valore, da eseguirsi autonomamente dal Presidio, attingendo al Fondo economale, così come disposto in casi analoghi a cura dei Direttori Amministrativo e Sanitario; evidenziava che la determina dirigenziale a propria firma n. 2364 del 25 settembre 2020 -ossia successiva al furto- aveva ad oggetto non solo la messa in sicurezza della Farmacia ma altresì consistenti interventi di manutenzione edile straordinaria e di allestimento di protezioni anti Covid, per oltre 94.000,00 euro, questi rientranti nella competenza della PSMIIT; rappresentava che, parimenti, la nota del 6/3/2020, con la quale esso Ragosta avrebbe "rivendicato" la competenza a gestire le richieste di intervento tecnico manutentivo, si riferiva agli interventi su impianti per i quali la ASL aveva aggiudicato gli appalti a seguito di procedure di gara gestite dalla SoReSa e dalla Consip, questi effettivamente rientranti nella competenza del PSMIIT; rilevava come la delibera del D.G. n. 2403 del 12/12/2018 avesse attribuito alla competenza del PSMIIT i soli interventi su immobili di importo superiore alla soglia comunitaria (all'epoca, 209.000 euro) mentre, per gli interventi al di sotto di detta soglia, avrebbe dovuto essere utilizzata la procedura MEPA, sempre che

non fosse già attiva, come nel caso di specie, una convenzione con la Consip o la SoReSa, in cui rientravano gli interventi richiesti dalla De Cicco (v. all. 42); evidenziava altresì come i soggetti responsabili andassero individuati nei Direttori, Amministrativo e Sanitario, nonché nel Tecnico presidiale e come egli stesso avesse indicato il personale di riferimento per aree di intervento, con proprio Regolamento Operativo n. 84430 del 26/4/2020 (v. all. 44); aggiungeva che, per interventi di tal fatta, era possibile inoltre ricorrere al fondo economale o ai fondi aziendali, come già in passato effettuato dal Direttore Amministrativo che, in casi analoghi, aveva agito nell'ambito della propria autonomia dirigenziale, essendo per converso inimmaginabile che della minuta manutenzione degli immobili della ASL dovesse occuparsi in modo diretto una struttura centrale, quale il PSMIIT, cui erano invece affidati compiti di programmazione, progettazione e gestione di appalti per l'utilizzo di fondi regionali o statali, quindi di ben più ampia valenza rispetto alla manutenzione spicciola; concludeva pertanto per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo.

Si costituiva il **geom. Attanasio** e, premesso di essere stato trasferito presso altra struttura in data 1 febbraio 2020, ossia circa cinque mesi prima del furto, eccepiva l'assenza di una propria responsabilità in ordine all'accaduto, atteso che, con delibera del 12/12/2018, n. 2403 (allegato 7 alla comparsa), il Direttore Generale aveva disposto che *"tutti gli interventi di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria… siano all'evenienza… rappresentati e richiesti dai Datori di Lavoro delle diverse strutture aziendali alla U.O.C. PSMIIT, che provvederà nel rispetto delle procedure previste dal vigente codice degli appalti"*; richiamava la nota n. 1268 del 29/3/2019 della Direzione Sanitaria, che aveva indicato il Tecnico presidiale quale soggetto cui indirizzare le richieste di manutenzione, nota che, a proprio giudizio, si poneva radicalmente in contrasto con la

Deliberazione n. 2403 del 12/12/2018 del Direttore Generale; specificava che, comunque, dalla relazione del 15/10/2021 della GdF, era emerso il ruolo marginale rivestito all'interno dell'organizzazione aziendale dai tecnici presidiali, i quali -appartenenti al PSMIIT ma assegnati alle diverse strutture ospedaliere- avevano il compito di "*vigilare sulle attività manutentive ordinarie e straordinarie delle società a ciò incaricate e di segnalare a queste ultime eventuali anomalie per l'esecuzione di interventi tempestivi*"; rappresentava come alcuna delle note della dott.ssa De Cicco fosse stata indirizzata ad esso Attanasio, che non era stato mai incluso tra i destinatari delle segnalazioni; quanto alla mail asseritamente inoltratagli dall'arch. Sielo in data 26/9/2019, della cui ricezione non sussisteva peraltro alcun riscontro, evidenziava come la stessa fosse stata inviata al di fuori del sistema GEDOC, sistema dal quale si evinceva che la nota 148/F, inviatagli con la summenzionata mail, era stata messa in lavorazione in data 23/3/2020, ossia 50 giorni dopo il proprio trasferimento ad altra struttura, avvenuto in data 1/2/2020; deduceva il difetto di dolo e colpa grave, nonché del nesso di causalità tra le presunte condotte omissive e l'evento dannoso, atteso che anche nei quasi cinque mesi successivi al proprio trasferimento non era stato posto in essere alcun intervento volto a scongiurare il pericolo di furto; concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo.

Si costituiva il **Direttore Amministrativo, dott. Aversano**, ed eccepiva che, in ordine ai chiesti interventi di messa in sicurezza, era competente la U.O.C. PSMIIT, come previsto dal *funzionigramma (all. 26 all'atto di citazione)*, il quale, all'allegato C, stabiliva che detta Unità *"direttamente o attraverso l'Unità Operativa Semplice, provvede alla manutenzione degli immobili ed impianti aziendali…. In particolare, ha il compito di… assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare";* evidenziava che,

quantomeno nelle date del 23/1/2020, 7/2/2020 e 23/3/2020, il PSMIIT era stato sicuramente allertato sui rischi concreti che il furto si potesse verificare, atteso che in tali date erano state lavorate dal PSMIIT cinque delle otto richieste della dott.ssa De Cicco e che già in data 4/7/2019 -ossia un anno prima del furto- *"sia il Responsabile amministrativo Raffaele Grosso, sia il Responsabile p.t. del PSMIIT l'arch. Sielo erano stati messi a conoscenza della richiesta di messa in sicurezza dei locali adibiti a farmacia presidiale"* (doc. 1, pag. 10, relaz. conclusiva GdF); rappresentava inoltre come il Responsabile PSMIIT ing. Ragosta si fosse attivato successivamente al furto, autorizzando, con determina dirigenziale 2364 del 25/9/2020, l'iter afferente alla messa in sicurezza della Farmacia ed emanando altresì gli atti consequenziali relativi all'appalto; alla contestazione della Procura, in ordine all'inosservanza del dovere di "*compiere uno sforzo ulteriore, ad esempio investendo della questione i suoi superiori aziendali",* eccepiva come esso Aversano avesse più volte interessato i Responsabili dell'Ufficio competente, circa la necessità di intervenire a protezione dei medicinali custoditi nella Farmacia, in particolare facendo seguito alla nota 105/F, pervenuta all'attenzione di esso Direttore Amministrativo in data 4/7/2019 ed inoltrata il giorno stesso al PSMIIT, oltre che con l'inoltro alla competente Struttura delle note 106 e 110 del 2019; ancora, in data 23/1/2020, egli aveva inoltrato la nota 17/F al PSMIIT, chiarendo che "*si trasmette, per il seguito di competenza… la S.V., già interessata in merito, non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato"*, così sollecitando l'adempimento di quanto richiesto; evidenziava che, con nota 1268 del 29/3/2019, il Direttore Sanitario dott. Nunzio Quinto aveva comunicato ai vertici del presidio che le richieste di manutenzione dovevano essere indirizzate e trasmesse direttamente al responsabile tecnico presidiale Attanasio e, per conoscenza, alla Direzione Sanitaria,

esonerando pertanto da tale incombenza la Direzione Amministrativa; eccepiva l'assenza del nesso causale, in quanto ad esso convenuto non era stata contestata l'omissione di un intervento diretto, bensì una ipotetica mancata segnalazione ad altri (il Direttore Amministrativo dell'ASL NA 1), che sarebbe dovuto intervenire con l'esercizio di un potere sostitutivo, nonché il difetto dell'elemento soggettivo, nelle declinate forme del dolo e della colpa grave; concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo.

Si costituiva il **Direttore Sanitario dott. Nunzio Quinto** e deduceva che, tra le funzioni attribuite al Direttore Sanitario con atto aziendale 1/2018 e nell'allegato funzionigramma, non rientrava la manutenzione e messa in sicurezza degli immobili, in ordine alla quale era competente il PSMIIT -che, peraltro, aveva provveduto al riguardo successivamente al furto- e che, rispetto a tale U.O.C., non sussisteva in capo ad esso Direttore Sanitario alcun onere di supervisione o potere sostitutivo o sussidiario, sicché non era ravvisabile nella propria condotta alcuna violazione di doveri di servizio; rappresentava di essere cessato dal servizio in data 8/12/2019, ossia sei mesi prima del furto, e che nel periodo di copertura dell'incarico le richieste della dott.ssa De Cicco erano state inoltrate alla U.O.C. competente, ossia il PSMIIT; evidenziava che ben 5 su 8 note della De Cicco erano state inoltrate da tre a sei mesi prima del furto, ossia quando esso convenuto non era più in servizio, e che comunque la circostanza che egli fosse cessato dalle funzioni sei mesi prima del furto elideva o sminuiva il nesso causale; quanto alla nota della De Cicco 47/F del 7/3/2019, e trasmessa da esso convenuto via mail al dott. Attanasio, alla luce delle considerazioni innanzi svolte sull'attribuzione delle competenze, non poteva rimproverarsi al Direttore Sanitario l'omessa vigilanza sul successivo mancato riscontro, da intendersi quale causalmente collegata all'evento dannoso; eccepiva quindi il difetto

del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo, sia sotto il profilo del dolo eventuale che della colpa grave; concludeva per il rigetto della domanda ovvero per l'esercizio del potere riduttivo.

Quindi, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del presente giudizio è l'individuazione dei soggetti che, con le proprie condotte omissive nell'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza, hanno concorso alla determinazione di un danno erariale, rappresentato dal valore dei farmaci asportati dalla Farmacia Presidiale dell'Ospedale San Paolo di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2020.

2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che saranno di seguito precisati.

3. Dagli atti di causa si evince che la Società Security Service Sud s.r.l., con contratto n. 1333 del 3.5.2010, rinnovato alle scadenze, fu incaricata *"del servizio di piantonamento fisso, vigilanza armata e videosorveglianza per l'ASL in parola… come si evince dal prospetto delle presenze del personale di vigilanza in servizio nell'arco temporale in cui è stato perpetrato il furto, che attesta l'alternanza e la presenza in sede di diversi operatori… a tale società, secondo gli accordi contrattuali, doveva essere richiesta l'installazione di videocamere di sicurezza, ma la circostanza non si è realizzata"* (v. relazione GdF del 15.10.2021, n. 847450).

Tale sorveglianza armata, che si esplicava h24, includeva anche i locali interni, e quindi il locale adibito a Farmacia Presidiale, la cui porta d'ingresso, peraltro, era posta *"negli immediati pressi della postazione delle Guardie Giurate"* (v. relazione della Direzione

Sanitaria del 30.9.2020, n. 217139), sicché desta perplessità che il personale di sicurezza non abbia quantomeno udito rumori anomali.

Alla stregua di tali considerazioni, si reputa ravvisabile una macroscopica negligenza e violazione dei doveri di servizio della Società di vigilanza che, nonostante l'attività di piantonamento espletata -quantomeno alla stregua dei cartellini delle presenze rinvenuti *in loco*- non è stata in grado di scongiurare l'evento dannoso. Va a tale riguardo rilevato come la predisposizione di siffatto sistema di sicurezza fosse di per sé idonea a determinare, nei vertici del Presidio, una situazione di concreto affidamento, quanto alle trascurabili possibilità che si verificasse un furto all'interno della farmacia (locale, si evidenzia, presidiato giorno e notte da agenti armati).

La evidente e rilevante negligenza della Società nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che, ove correttamente adempiuti, avrebbero verosimilmente resa più ardua la verificazione del furto, induce a ravvisare una compartecipazione della Security Service, non citata in giudizio, nella produzione dell'evento dannoso, che si stima nella misura del 30%. In conseguenza, detratta la quota di danno ascrivibile alla Security Service, che sarà recuperabile in sede di giudizio innanzi all'A.G.O., il pregiudizio erariale dedotto nell'odierna sede sarà pari ad euro 44.567,56.

4. Quanto all'individuazione degli ulteriori responsabili, occorre tener conto dell'attribuzione delle competenze alla stregua degli atti che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della Struttura Ospedaliera.

La procedura per gli interventi di manutenzione è disciplinata dalla deliberazione del D.G. 2403 del 12.12.2018, la quale dispone che "*tutti gli interventi di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria… siano, all'evenienza o programmaticamente, richiesti… dai Datori di Lavoro delle diverse strutture aziendali, alla U.O.C. PSMIIT, che provvederà nel*

rispetto delle procedure previste dal vigente codice degli appalti" e che *"laddove si tratti di interventi al di sotto della soglia comunitaria, ci si avvalga esclusivamente delle procedure MEPA".*

Dall'allegato C dell'Atto aziendale (cd. funzionigramma) si evince che la U.O.C. PSMIIT (Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili e Impianti Tecnici) *"direttamente o attraverso l'Unità Operativa Semplice, provvede alla manutenzione degli immobili ed impianti aziendali…. In particolare, ha il compito di… assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare",* nonché di *"curare la gestione diretta degli interventi di manutenzione seguiti in economia"*.

Sussiste pertanto la competenza di tale unità, in cui è incorporato tutto il personale tecnico attualmente allocato presso le diverse Strutture Aziendali, all'effettuazione di lavori di manutenzione, anche per importi al di sotto della soglia comunitaria -qual è il caso in esame- ed altresì in economia.

A tale riguardo, va rilevato come appaia condivisibile il rilievo formulato dalla difesa dell'ing. Ragosta, secondo cui la realizzazione di cancelli in ferro o porte allarmate non avrebbe mai potuto aver luogo, essendo contraria alla normativa antiincendio, sicché le opere prospettabili quali idonee ad una maggiore sicurezza (es. apposizione di lucchetti, rinforzo di serrature e – soprattutto – grate di sicurezza sulle finestre esterne) ben avrebbero potuto eseguirsi in economia.

Non trova invece applicazione la normativa in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008, avente il precipuo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Diversamente, nel caso di specie viene in rilievo l'ipotesi della tutela della sicurezza ed integrità dei luoghi di lavoro nei riguardi dei terzi.

A tale proposito, va evidenziato come lo stesso ing. Ragosta abbia più volte ribadito, con una serie di note, la competenza della Struttura da lui diretta per queste tipologie di interventi. In particolare, con nota del 6.3.2020 -anteriore al furto- il Dirigente ha affermato la competenza della propria U.O.C. PSMIIT, specificando peraltro che "*le richieste di intervento tecnico dovranno essere a firma del Direttore Sanitario, diversamente saranno cestinate"*, mentre con nota del 5.8.2020, ha chiarito quale debba essere il procedimento di inoltro delle richieste per i lavori edili, individuando anche in questi casi il Direttore Sanitario come soggetto promotore della richiesta.

5. Acclarata la competenza dell'UOC PSMIIT ad intervenire per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quindi anche per la messa in sicurezza di locali esposti al rischio di accessi abusivi, occorre verificare l'effettiva conoscenza, da parte della suddetta Unità, delle impellenti esigenze di messa in sicurezza dei locali della Farmacia.

Dirigenti del PSMIIT sono stati l'arch. Sielo, sino al gennaio 2020, e, dal febbraio dello stesso anno, l'ing. Ragosta.

L'accesso al sistema informatico GEDOC ha consentito di accertare come Il PSMIIT, e per esso Sielo e Ragosta, fossero stati resi adeguatamente edotti della questione.

Invero, sebbene tutte le richieste della dott.ssa De Cicco siano state indirizzate ai Direttori Amministrativo e Sanitario, le note del 4/7/2019, 13/9/2019 e del 6/2/2020, quest'ultima con allegate tutte le precedenti segnalazioni, sono state indirizzate anche al Direttore p.t. del PSMIIT. Due note, del 13/9/2019 e del 17/1/2020 appaiono essere state inviate altresì al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ASL NA 1.

Quest'ultima, del 17.1.2020, è stata quindi trasmessa dal Direttore Amministrativo Aversano al PSMIIT, alla U.O.C. Rapporti con Organismi Aziendali e alla Direzione Medica P.O. S.Paolo. Sul rigo del prospetto, che indica la trasmissione della nota al PSMIIT, è

indicato: "*si trasmette, per il seguito di competenza… la S.V., già interessata in merito, non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato*", e, nella segnalazione alla U.O.C. Rapporti con Organismi Aziendali è specificato che "*la U.O.C. PSMIIT da tempo è in possesso i analoghe richieste ma non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato".*

La nota 105/F, del 19.6.2019, con la quale la De Cicco chiedeva di dotare le vie di accesso alla farmacia di cancelli e telecamere, è stata stampata e posta all'attenzione del Dirigente p.t. Ragosta in data 23.3.2020, con considerevole ritardo rispetto alla sua emissione ma comunque in tempo onde consentire gli auspicati interventi.

Anche le note 106/F e 148/F hanno seguito analogo iter e sono state portate all'attenzione del Direttore p.t. Sielo e, successivamente, del Ragosta.

Quest'ultimo, tuttavia, solo con determina in data 25.9.2020, ossia successiva al furto, disponeva interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei locali della farmacia Presidiale de P.O. San Paolo, richiamando nella premessa la nota 147/F della De Cicco.

Di tali interventi, solo l'installazione di vetri divisori era stata determinata dall'emergenza COVID, laddove gli ulteriori interventi avevano ad oggetto quanto richiesto dalla De Cicco.

La congiunta valutazione di tali elementi consente di affermare che Sielo e Ragosta, pur essendo stati destinatari delle reiterate richieste di messa in sicurezza dei locali adibiti a Farmacia Presidiale -e, pertanto, edotti della questione-, non si siano tuttavia adoperati tempestivamente ed efficacemente per l'esecuzione delle opere necessarie contravvenendo in tal modo ai doveri di diligenza imposti dalla natura dell'incarico ricoperto.

Tali omissioni, hanno concorso a causare l'evento dannoso, ossia il furto di farmaci ed il conseguente esborso di circa 64.000,00 euro per l'immediato ripristino delle scorte, esborso che integra un pregiudizio alle finanze pubbliche.

Gli evidenziati elementi danno pertanto luogo, a carico dei predetti convenuti, ad una responsabilità amministrativa, che si quantifica per ciascuno di essi, nella misura del 15% del danno che residua, dedotta la quota imputabile alla Security Service (euro 6.685,13 ciascuno).

Quanto all'elemento soggettivo, sebbene si possa plausibilmente affermare che, laddove gli interventi fossero stati tempestivamente posti in essere, il furto non si sarebbe verificato, tuttavia non si ritiene sussistano gli elementi costitutivi del dolo eventuale.

Ricorre siffatta declinazione del dolo indiretto quando l'agente non vuole un determinato evento ma ne accetta la possibilità; quindi, pone in essere la condotta accettando il rischio che esso si verifichi. In sostanza l'agente, pur di realizzare un determinato risultato illecito, accetta che le conseguenze della sua condotta possano produrre (anche) un altro e diverso evento dannoso, pur non direttamente voluto.

Nel caso di specie, occorre considerare che della sicurezza dei locali era stata resa garante la Security Service, cui era stato affidato un compito di sorveglianza particolarmente incisivo e idoneo, di per sé, a scongiurare eventi delittuosi di tal fatta; non si può quindi ragionevolmente affermare che i Dirigenti del PSMIIT si fossero rappresentati come probabile l'ipotesi del furto di farmaci, assumendosi coscientemente il rischio della sua verificazione.

Si ravvisa invece, nel caso in esame, l'elemento psicologico della colpa grave, quale assoluta negligenza che ha caratterizzato il comportamento tenuto dagli odierni convenuti, in violazione dei più elementari doveri di diligenza imposti dalla funzione.

Invero, sono state dai convenuti, con il perdurante contegno omissivo tenuto in un non breve lasso temporale, disattese non solo le reiterate segnalazioni della Direttrice della farmacia, ma altresì i richiami della Direzione Amministrativa e le disposizioni organizzative interne, che assegnavano al PSMIIT la competenza ad intervenire in casi analoghi.

La semplicità dei lavori per dotare gli accessi interni ed esterni del vano di sicurezze aggiuntive, peraltro, avrebbe richiesto un limitato impegno sia dal punto di vista tecnico, così come economico, e quindi era tanto più immediatamente attuabile e quindi esigibile dai predetti convenuti.

6. Quanto alla posizione del Direttore Amministrativo dott. Aversano e del Direttore Sanitario dott. Quinto, agli stessi, responsabili della gestione del Presidio Ospedaliero, nelle rispettive qualità, la Procura contesta di aver tenuto un comportamento poco incisivo ai fini della risoluzione del problema, pure reiteratamente portato alla loro attenzione.

In particolare, l'Aversano si sarebbe limitato a reiterare le richieste di intervento al PSMIIT, senza adottare alcun provvedimento consequenziale ovvero attivare poteri sostitutivi.

Invero, a fronte della perdurante inerzia dei suoi interlocutori, inerzia protrattasi per oltre un anno e mezzo, egli avrebbe potuto -e dovuto- investire della questione i suoi superiori e, in particolare, il suo omologo aziendale, il Direttore Amministrativo dell'ASL NA1, sollecitando l'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciutigli dall'art. 13 dell'Atto Aziendale, ove è stabilito che il Direttore Amministrativo aziendale "*verifica e controlla l'attività dei dirigenti dei servizi e adotta i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo"* e che può *"avocare la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza*

nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie funzioni, adottando correlativamente tutti gli atti necessari".

Al Direttore Sanitario va imputato un analogo atteggiamento gravemente omissivo atteso che, sebbene destinatario della gran parte delle richieste di intervento della De Cicco, si è limitato a disporre che della questione venisse messo al corrente il Tecnico presidiale geom. Attanasio, omettendo però di verificare i seguiti.

Inoltre, sebbene all'uopo sollecitato dall'arch. Sielo, il Quinto ha omesso di attivarsi, onde concordare con la Security Service -di tanto onerata dal contratto di affidamento del servizio di sicurezza- l'installazione di videocamere, installazione che avrebbe presumibilmente ridotto il rischio di furto.

Le rilevate omissioni -concausa del danno erariale contestato- inducono a ravvisare a carico di entrambi i Direttori una responsabilità amministrativa per grave trascuratezza nell'osservanza dei doveri di ufficio ossia, come nell'ipotesi che precede e per le stesse motivazioni, a titolo di colpa grave.

Va tuttavia evidenziato, ai fini della valutazione del *quantum* delle responsabilità, come l'Aversano non sia rimasto del tutto inerte ma si sia adoperato, nell'ambito della propria competenza, affinché della situazione fosse resa edotta la Struttura preposta all'effettuazione dei lavori.

Invero, egli risulta avere tempestivamente inoltrato le segnalazioni della De Cicco al PSMIIT e alla Gestione Patrimonio Immobiliare, pure competente in merito. In particolare, la nota del 17.1.2020 è stata da lui trasmessa al PSMIIT (*"si trasmette per il seguito di competenza... la S.V., già interessata in merito, non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato"*), all'UOC Rapporti con Organismi Aziendali, con l'unita segnalazione che "*la UOC PSMIIT è da tempo in possesso di analoghe*

richieste ma non ha al momento adottato alcun provvedimento per la soluzione di quanto segnalato", ed alla Direzione Medica P.O. San Paolo.

Tali considerazioni inducono a limitare la responsabilità dall'Aversano, nella concausazione dell'evento dannoso, alla misura del 5% del danno (euro 2.228,38), laddove al Quinto va ascritta la maggior quota del 10% (euro 4.456,75).

7. Quanto alla posizione del Tecnico presidiale geom. Gennaro Attanasio, va preliminarmente evidenziato come lo stesso fosse stato trasferito ad altra Unità con decorrenza dal 1.2.2020, sicché alla data del furto egli non prestava più servizio presso il PSMIIT da quattro mesi e mezzo, e che in tale lasso temporale alcun intervento di manutenzione era stato posto in essere.

In ordine al ruolo svolto dai tecnici presidiali nell'ambito del PSMIIT, la GdF, all'esito delle indagini delegate dalla Procura contabile, ha rappresentato di aver svolto accertamenti mirati, tesi a chiarire il ruolo del Tecnico di presidio, considerato che alcune note della dott.ssa De Cicco erano state inoltrate a questa figura professionale (pag. 4 relazione GdF del 15.10.2021).

A giudizio della GdF "*è emerso il ruolo marginale svolto all'interno dell'organizzazione aziendale da questi tecnici, i quali, benché appartenenti al PSMIIT, ma assegnati alle diverse strutture ospedaliere, hanno il compito di vigilare sulle attività manutentive ordinarie e straordinarie delle società di ciò incaricate e di segnalare a queste ultime eventuali anomalie per l'esecuzione di interventi tempestivi".* L'espletamento di siffatta funzione di vigilanza sembra presupporre l'avvenuto affidamento di lavori alla società appaltatrice, laddove nel caso di specie nessuna società (appaltatrice) era stata incaricata di eseguire interventi relativi alla Farmacia.

L'odierno convenuto, tuttavia, durante il periodo di permanenza in servizio presso il PSMIIT, era stato incaricato dall'arch. Sielo, in data 26.9.2019, di "*verificare lo stato dei luoghi e proporre eventuali modifiche per la messa in sicurezza da effrazioni dei locali della farmacia*" (all. 6, sub all. 2 all'atto di citazione), sopralluogo mai effettuato.

La nota, come si rileva altresì dalla documentazione allegata alla relazione della GdF del 24.2.2022, prot. 0102845, è stata apposta a mano in calce ad una mail in data 13.9.2019, recante in allegato due richieste di messa in sicurezza dei locali della Farmacia, che risulta essere stata inviata in data 26 settembre 2019, alle ore 11.21, a Gennaro Attanasio.

Quest'ultimo era stato peraltro indicato quale soggetto cui indirizzare le richieste di manutenzione, con nota n. 1268 del 29 marzo 2019 della Direzione Sanitaria -sebbene tale indicazione appaia in contrasto con il contenuto della delibera del Direttore Generale n. 2403 del 12.12.2018, che prevede la competenza del Datore di Lavoro a richiedere gli interventi di manutenzione al PSMIIT- ed era stato inoltre richiamato ai suoi doveri con mail del 12.3.2019 del Direttore Amministrativo Aversano, oltre che con mail del 5.4.2019, del Direttore Sanitario Quinto, sicché ben può ritenersi che fosse a conoscenza della questione.

Il comportamento inerte tenuto dall'Attanasio, a fronte delle richieste di superiori gerarchici, ha senz'altro costituito un anello nella concatenazione causale degli eventi, che hanno contribuito alla realizzazione del furto, ed induce a ravvisare, a carico di quest'ultimo, una responsabilità per il danno erariale verificatosi, nella misura del 5%.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, si ritiene tuttavia che la marginalità del ruolo, rivestito dall'Attanasio nella regolamentazione generale delle competenze, congiuntamente valutata con la circostanza che egli non figuri nell'ambito dei diretti

destinatari di alcuna delle note della De Cicco, e che cessò dall'incarico circa cinque mesi prima del furto, sia elemento idoneo ad escludere la gravità della colpa.

Invero, seppure a fronte della negligente condotta dell'Attanasio, che ha omesso di attivarsi a fronte di una richiesta di sopralluogo, proveniente da un proprio superiore gerarchico, non si ravvisano tuttavia quelle evidenti e marcate trasgressioni a obblighi di servizio o regole di condotta, che siano *ex ante* ravvisabili e riconoscibili per doveri d'ufficio e che si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto. Né tantomeno può ritenersi che il danno, nella parte in cui lo di imputa all'Attanasio, sia conseguenza della violazione di precetti *ictu oculi* espressi e chiari, sicché, pur riconoscendosi a carico di quest'ultimo una quota di responsabilità nell'accaduto, pari al 5%, se ne impone tuttavia l'assoluzione per difetto del requisito della gravità della colpa.

8. In definitiva, accertata la responsabilità dei convenuti nei termini che precedono, e tenuto conto dell'apporto causale della non citata Security Service, gli stessi vanno condannati al pagamento, in favore dell'ASL NA 1, delle seguenti somme:

Sielo, euro 6.685,13 (15%); Ragosta, euro 6.685,13 (15%); Aversano, euro 2.228,38 (5%); Quinto, euro 4.456,75 (10%); il tutto, oltre rivalutazione all'attualità e interessi legali dal deposito della presente sentenza al sodisfo.

Va invece disattesa la domanda nei riguardi dell'Attanasio, responsabile per il restante 5%, per difetto di colpa grave.

9. Le spese relative al rapporto processuale, instaurato con Sielo, Ragosta, Aversano e Quinto, seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo, ponendosi a carico solidale dei convenuti per comunanza di causa.

Vanno invece liquidate le spese attinenti al rapporto processuale con l'Attanasio, a mente dell'art. 31, comma 2, del C.G.C., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in parziale accoglimento della stessa, così provvede:

assolve Attanasio Gennaro dall'imputazione in atti, per difetto dell'elemento soggettivo;

condanna gli ulteriori convenuti al pagamento, in favore dell'ASL NA 1, delle seguenti somme:

Sielo, euro 6.685,13 (15%); Ragosta, euro 6.685,13 (15%); Aversano, euro 2.228,38 (5%); Quinto, euro 4.456,75 (10%); il tutto, oltre rivalutazione all'attualità e interessi legali dal deposito della presente sentenza al sodisfo.

condanna Sielo, Ragosta, Aversano e Quinto, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da nota allegata al dispositivo;

Dispone il rimborso delle spese attinenti al rapporto processuale con l'Attanasio, liquidate in euro 1.600,00 oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 5/12/2024 e 20/2/2025

IL GIUDICE ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Marzia de Falco	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 12/05/2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Rossella Cassaneti Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di correzione di errore materiale, iscritta al **n°74380** del registro di Segreteria, e proposta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania e nei riguardi di:

1. **Bruno Sielo,** nato a Napoli il 15/04/1955 (C.F. SLIBRN55D15F839V) e ivi residente in via Francesco Fracanzano n. 31, elett. Dom.to presso lo studio degli avv.ti Enrico Soprano, pec: enrico.soprano@cnfpec.it, e Federica Esposito, pec: federicaesposito@avvocatinapoli.legalmail.it;
2. **Claudio RAGOSTA,** nato a Napoli il 15/04/1954 (C.F. RGSCLD54D15F839R) e ivi residente in via Torrione S. Martino n. 43, elett.me dom.to presso lo studio degli avv.ti dagli avv.ti Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, indirizzi pec: riccardosattaflores@avvocatinapoli.legalmail.it e cristianalojodice@avvocatinapoli.legalmail.it;
3. **Gennaro ATTANASIO** (c.f. TTNGNR67L19F839K), nato a Napoli il 19.07.1967 e residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Flavio Gioia n. 9, Sc. B, int. 5**,** elett. Dom.to presso lo studio del prof. avv. Felice Laudadio e dell'avv. Roberto De Masi

Enrico AVERSANO (c.f. VRSNRC57D06F839W), nato a Napoli il 6.4.1957 e ivi residente in via SALVATOR ROSA n. 321 Pi. 2 Int. 8, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Luigi cerbone, pec: luigicerbone@avvocatinapoli.legalmail.it;

4. **Nunzio QUINTO,** (c.f. QNTNNZ57A16F839U), nato a Napoli il 16.1.1957 e ivi residente in via Miracoli, n. 36, scala A**,** elett.te dom.to presso lo studio della STA Assilegal S.r.l., in persona dei soci avv. Luca Perego, avv. Marialuisa Corti e avv. Stefania Andreoli, con rispettivi indirizzi di PEC: luca.perego@lecco.pecavvocati.it, maria.luisa.corti@lecco.pecavvocati.it e stefania.andreoli@lecco.pecavvocati.it.

Uditi, all'udienza del 10/7/2025, i difensori delle parti, il Sostituto Procuratore Generale dott. Gaetano Gigliano, e con l'assistenza del Segretario dott. Alessandra Polese;

1. Premesso in fatto che, all'esito del giudizio incardinato contro Bruno Sielo, Claudio Ragosta, Gennaro Attanasio, Enrico Aversano e Nunzio Quinto, ed iscritto al n. RG 74380, era stata pubblicata, in data 12.05.2025, la sentenza n. 157/2025, con cui l'intestata Sezione giurisdizionale, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura regionale per la Campania, aveva condannato alcuni dei convenuti al pagamento, in favore della Azienda Sanitaria Locale NA1, della somma di € 20.055,39, incrementata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo, con aggiunta di spese;

2. Premesso altresì che la Procura istante, con il ricorso in epigrafe, chiedeva a questa Corte di correggere l'errore materiale occorso nel corpo della richiamata sentenza n. 157/2025, pubblicata in data 12.05.2025, provvedendo a sostituire, a pagina 2 della sentenza indicata, il nome *"Michele Ferrante"*, con quello corretto *"Raffaele Cangiano";*

3. Rilevato che, nella fase di lettura ed esame di detta sentenza, è venuto in rilievo un errore materiale nella esatta indicazione del *nomen* del pubblico ministero in udienza, erroneamente indicato nel S.P.G. Michele Ferrante, invece dell'odierno istante S.P.G. Raffaele Cangiano;

4. Considerato che l'istante, all'udienza del 5 dicembre scorso, non si è limitato a un mero richiamo alla citazione depositata, ma ha tenuto una lunga e articolata requisitoria sulla vicenda

oggetto di giudizio, come pure testimoniato dal verbale d'udienza, che vi dedica ben quattro pagine;

5. Uditi, all'udienza del 10/7/2025, i difensori presenti delle parti, i quali non si opponevano alla chiesta correzione;

6. Letto l'art. **112** del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni «*Codice della giustizia contabile*» (c.g.c.) e l'art. 391 bis c.p.c,

P.Q.M.

Corregge l'errore materiale nel senso che, alla pagina 2 della sentenza n. . 157/2025, là dove è scritto *"Michele Ferrante"* debba leggersi e intendersi *"Raffaele Cangiano".*

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/7/2025

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

(Marzia de Falco) (Paolo Novelli)
(firma digitale) (firma digitale)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 20/04/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)